



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA
Area Finanziaria

DETERMINA DEL SINDACO

n. 18 del 29-06-2016

Oggetto:

ALIQUOTE TASI ANNO 2016

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 68 del 2 maggio con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Visto l'art.1 comma 14 della Legge 28 Dicembre 2015 n.208, che apporta modifiche all'articolo1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che il tributo non è dovuto dal possessore e dall'utilizzatore dell'immobile, che con il proprio nucleo familiare, hanno destinato lo stesso ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Visto il D.M. dell'01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 Aprile del corrente anno;

Evidenziato che, con provvedimento di Consiglio Comunale n. 15 del 12 agosto 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della "Imposta Unica Comunale - IUC", con il quale è stata istituita la relativa imposta e indicate le modalità ed i criteri di applicazione delle tariffe in relazione alle peculiarità di servizi correlati, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria;

Precisato, altresì, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V - sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

Precisato che nella Regione siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91,

conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli "atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti" (art. 13 l.r. 26/08/1992 n.7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

Ritenuto, pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

Tenuto conto che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Tenuto conto delle agevolazioni previste nel regolamento IUC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 12.08.2014 all'art .21 così indicate:

1. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50% .*
2. *Sono altresì previste le seguenti riduzioni: nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art.3 , comma 3: riduzione del 15%.*
3. *Invalidi civili nella misura minima del 75% e con reddito non superiore al trattamento minimo dell'assegno sociale stabilito annualmente per legge riduzione del 15%*
4. *abitazioni con dotazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile regolarmente certificati riduzione del 20%*
5. *nuclei familiari in cui siano presenti esodati, cassintegrati, inseriti in liste di mobilità' riduzione del 25%*
6. *sono esenti tutti i titolari di pensione da 65 anni con reddito non superiore al trattamento minimo dell'assegno sociale stabilito annualmente per legge*
7. *e altresì' prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune;*

Considerato che quanto espresso nella presente Determina sarà reso noto ai cittadini sul sito del Comune ;

Considerato che l'ufficio Tributi predisporrà dei modelli per la richiesta delle suddette agevolazioni da fornire ai cittadini;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare, in parte, la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI di definire le aliquote del tributo in oggetto nella seguente misura :

DETERMINA

Di definire per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge 208/2015 nella seguente misura;

1)	Altri immobili diversi dall'abitazione principale	1 per mille
2)	Abitazione principale e relative pertinenze	0
3)	Aree fabbricabili	0
4)	Immobili categoria D	0

Di dare mandato all'ufficio Tributi per attivare le procedure di pubblicizzazione e fornitura di modulistica per la fruizione delle agevolazioni descritte in premessa


IL SINDACO